

# Federazione Italiana Giuoco Handball



## PALLAMANO

### DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 04/2017 R.G.P.F.

proc. n°01/2017R.G.Trib.

## IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv:

**Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Ernesto RUSSO** - Componente

**Emilia GIFFENNI** - Componente

riunitosi il 29 settembre 2017 alle ore 12:00 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 1/2017, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Lamberto Giongo**;
- della società **Pallamano Pressano ASD**.

### Premesso che:

- 1) con provvedimento del 7 agosto 2017, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del sig. Lamberto Giongo per non avere provveduto all'inoltro di una comunicazione inviata dalla segreteria degli organi di giustizia e, nello specifico, per non avere informato il tesserato Branko Dumnic della sanzione della squalifica inflitta a suo carico dal Tribunale Federale in data 6 aprile 2017, ai sensi dell'art. 20, comma 2°, secondo capoverso R.G.D.;
- 2) deferiva altresì la Società Pressano ASD per responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° R.G.D..

- 3) il tesserato e la Società venivano regolarmente informati della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini presso gli uffici della Segreteria degli Organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà d'inviare memorie difensive;
- 4) nessuna memoria perveniva nei termini assegnati;
- 5) la Procura Federale deferiva, pertanto, gli incolpati ed il Presidente di questo Tribunale fissava la data del dibattimento per le ore 12:00 e segg. del 29 settembre 2017;
- 6) ex art. 35, 5° comma R.G.D., gli incolpati venivano ritualmente citati per detta udienza e resi edotti della facoltà di estrarre copia degli atti, d'inviare memorie difensive, di depositare le liste con l'indicazione di eventuali testimoni e della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento;
- 7) all'udienza dibattimentale compariva il solo Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 8) verificata la regolarità delle notifiche, il Tribunale prendeva atto della mancata comparizione dei deferiti che non presentavano memorie difensive né liste testimoniali;
- 9) non risultando necessario procedere, allo stato, ad ulteriori approfondimenti, veniva chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitato a concludere il Procuratore Federale, il quale chiedeva applicarsi:
  - a carico del tesserato Lamberto Giongo la sanzione della deplorazione (art. 6 R.G.D.) per violazione dell'art. 20, comma 2° R.G.D.;
  - a carico della Società Pressano ASD l'ammenda di € 50,00 (art. 5 R.G.D.) per violazione dell'art. 3 R.G.D..
- 10) acquisito formalmente il fascicolo delle indagini e dichiarata l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, argomentava come segue:

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dagli atti di indagine, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale e stante l'assenza di memorie difensive o di dichiarazioni idonee a contestare la sussistenza dei fatti

costituenti oggetto del deferimento, risulta evidente la responsabilità degli incolpati in relazione agli illeciti disciplinari loro ascritti ed, in particolare, per l'omessa comunicazione, da parte del sig. Lamberto Giongo, nella sua qualità di Presidente - e, dunque, di soggetto deputato ad adempiere al prescritto obbligo - al tesserato Branko Dumnic della sanzione della squalifica inflitta a suo carico dal Tribunale Federale in data 6 aprile 2017, tempestivamente trasmessa dalla Segreteria degli Organi di Giustizia federali alla Società Pressano tramite p.e.c..

Il sig. Giongo si è limitato, in punto di fatto, ad eccepire, a sua discolpa, di non aver provveduto, per mera negligenza, al controllo della posta elettronica certificata, circostanza che, invece, integra pienamente - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare contestatogli.

A tale ricostruzione non può che conseguire, in ragione della carica da egli ricoperta, la responsabilità diretta della Società Pressano ASD.

Quanto al regime sanzionatorio, il Tribunale ritiene opportuno discostarsi, in termini leggermente peggiorativi, rispetto alla sanzione richiesta dal Procuratore Federale, tenuto conto del fatto che la posta elettronica certificata - strumento di cui vengono dotate tutte le società affiliate - integra, al giorno d'oggi, il sistema ordinario attraverso il quale viene diramata la maggior parte delle comunicazioni in ambito federale: ove il suo scorretto utilizzo non fosse adeguatamente sanzionato rischierebbe, pertanto, di incoraggiare prassi lassiste o, peggio, di prestarsi ad azioni strumentali.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto:

- **condanna** il sig. **Lamberto Giongo** in relazione alla contestata violazione di cui all'art. 20, comma 2°, secondo capoverso del R.G.D., applicando nei suoi confronti la sanzione disciplinare dell'**inibizione per giorni 15**;
- **condanna**, in relazione al medesimo fatto, la **Pallamano Pressano ASD**, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3, comma 2° del R.G.D., applicando, nei suoi confronti, la sanzione dell'**ammenda di € 100**.

Per esigenze logistiche il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10,

affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 29 settembre 2017

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** - Membro Componente

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** - Membro Relatore